Diffusione: 81.139 Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi da pag. 26

La legge comunitaria diminuisce fino al 3% la multa per la mancata dichiarazione

## Quadro RW, sanzioni ridotte

## L'invio entro 90 giorni dalla presentazione di Unico

DI DUILIO LIBURDI

Lettori: 203.000

olo una sanzione di 258 euro per chi presenta il quadro RW entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini di Unico. Riduzione dal 10 al 3% della sanzione minima per l'omessa dichiarazione degli investimenti esteri che raddoppia se i predetti investimenti sono situati in black list. Completa scomparsa della sezione III del quadro relativo al monitoraggio fiscale con effetti che possono riverberarsi sul contenzioso in essere secondo il principio del favor rei. Sono questi i contenuti principali delle modifiche alle disposizioni contenute nel dl 167/1990 che dovrebbero essere approvate nell'ambito della legge comunitaria. Quest'ultima ha l'obiettivo di sterilizzare la possibile procedura di infrazione della Ue nei confronti dell'Italia, proprio in relazione alle sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale. Un intervento normativo che porta le sanzioni ad un ammontare ragionevole, prevedendo nel contempo alcune situazioni ad oggi non previste e che, allo stesso tempo, recepisce una buona parte dei principi illustrati nella norma di comportamento messa a punto recentemente dall'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti). RW deve, inoltre, essere presentato nei 90 giorni post dichiarazione. Sino ad oggi, era incoerente la posizione dell'amministrazione finanziaria che aveva affermato che la mancata presentazione del quadro RW sanata anche il giorno successivo alla scadenza del termine del modello Unico comportava l'applicazione di una sanzione del 10% rispetto a quanto non evidenziato nella sezione II. Fatta salva però la possibilità di applicare il rav-

vedimento operoso. La soluzione delineata era palesemente fuori linea rispetto a un dettato generale sulle sanzioni che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione sanata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine, prevede l'applicazione di una sanzione di soli 258 euro, peraltro riducibile con il ravvedimento. La norma, in corso di approvazione, recepisce tale modifica riassestando il sistema su un principio decisamente uniforme e, nel contempo, consente di applicare il nuovo principio, in caso di entrata in vigore del decreto legge in tempi rapidi già con riferimento alle violazioni relative al modello Unico 2012. Vengono inoltre modulate le sanzioni in relazione alla omessa o incompleta compilazione della sezione II del quadro RW. Nella sostanza, chi non evidenzia i propri investimenti di natura finanziaria o patrimoniale detenuti all'estero e che non transitano attraverso intermediari residenti in Italia, sconta una sanzione minima del 3% rispetto all'attuale 10% con un raddoppio della sanzione se gli investimenti sono detenuti in stati appartenenti alla black list. Le sanzioni massime saranno del 15 o 30%, sempre a seconda del fatto che gli investimenti siano detenuti in stati white o black list. Anche in relazione alla misura massima della sanzione va tenuto in considerazione come la stessa sia oggi del 50% e, dunque, con l'approvazione della nuova disposizione di legge si assisterà ad una modulazione delle sanzioni decisamente più in linea con i principi generali. Fermo restando che, in relazione agli investimenti detenuti in black list e non evidenziati nel quadro RW, parrebbero comunque continuare ad operare le disposizioni contenute nell'art. 12 del

dl 78/2009 che disciplinano, nel caso di specie, il raddoppio del termine ai fini della irrogabilità della sanzione medesima. Da segnalare come lo schema di decreto legge preveda la completa scomparsa della sezione III del quadro RW, afferente alla evidenziazione delle movimentazioni Italia-estero, estero-Italia ed estero su estero. Infine, in base alle disposizioni che dovrebbero essere approvate (che non appaiono riportare il limite previsto di 10 mila euro ai fini della evidenziazione a meno che non si identifichi il nuovo limite con i 15 mila euro previsti nell'ambito dell'antiriciclaggio), una prima riflessione possibile riguarda l'applicabilità delle stesse sulle situazioni che si sono già verificate anche in termini di contestazione già avvenuta da parte dell'amministrazione finanziaria. Trattandosi di sanzioni, appare evidente come debba trovare applicazione il principio del favor rei nel senso che anche alle violazioni pregresse si applicano le nuove sanzioni. Tale principio esplica efficacia anche in relazione al contenzioso pendente nell'ambito del quale appare del tutto legittimo richiedere l'applicazione delle nuove misure. Questo potrebbe comportare la necessità di procedere ad una completa rideterminazione della misura delle sanzioni applicando i principi legati alla riduzione delle sanzioni sugli investimenti non dichiarati.

-© Riproduzione riservata-

